
Ai sensi dell'art. 16, c. 6, del D.L. 185/2008 (convertito, con modificazioni, con L. 2/2009), il **29 novembre 2011** è il termine ultimo per tutte le imprese costituite in forma societaria iscritte nel Registro delle imprese alla data di entrata in vigore della citata norma, le quali sono tenute a comunicare all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione nel medesimo Registro, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

A tal proposito, si ritiene opportuno riassumere alcuni importanti chiarimenti, forniti dalla **circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3645/C del 03.11.2011**.

I soggetti obbligati alla comunicazione in questione sono:

- **le società di capitali e di persone (comprese le società semplici);**
- **le società cooperative;**
- **le società in liquidazione;**
- **le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.**

La domanda di iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata va presentata mediante la "Comunicazione Unica" di cui all'art. 9 del D.L. 7/2007, e, nell'ambito di questa, mediante la modulistica registro imprese/REA (modulo S2, riq. 5, nei soli campi relativi all'indirizzo di p.e.c.). La stessa è **esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria**, salvo non sia accompagnata anche dall'iscrizione di altri atti o fatti (nel qual caso sarà soggetta all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria dovuti per il corrispondente adempimento).

La comunicazione in questione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa, ovvero dai professionisti individuati dall'art. 31, comma 2-*quiquies*, della L. 24 novembre 2000, n° 340, i quali dovranno indicare nel riquadro Note della comunicazione la consueta dichiarazione relativa all'iscrizione nell'Albo professionale, all'assenza di procedimenti disciplinari e all'incarico ricevuto dal legale rappresentante dell'impresa.

In alternativa alle normali modalità di predisposizione ed invio delle pratiche al Registro delle imprese (Comunica-Starweb e Comunica-Fedra), sul sito www.registroimprese.it è anche disponibile una procedura semplificata *on line* che consente, al legale rappresentante della società, di procedere all'adempimento in modo ancora più rapido.

Si evidenzia, in ultimo, che il **mancato rispetto del citato termine (29 novembre 2011)** comporterà l'applicazione delle **sanzioni previste dall'art. 2630 c.c.** in capo al legale rappresentante dell'impresa tenuta all'adempimento in questione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il precedente comunicato sul sito www.le.camcom.it del 20.9.2011, nonché il sito www.registroimprese.it.

Ultima modifica

Ven, 25/11/2011 - 14:20